



TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0210

Indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1° giugno 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0173/2023).

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il Green Deal europeo²² ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente ("Dal produttore al consumatore") tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.

22

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, **sostenibile, più** sano e rispettoso dell'ambiente **accessibile a tutti** ("Dal produttore al consumatore") tra le politiche volte a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile.

22

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, il che potrebbe accrescerne il valore di patrimonio culturale e rafforzarne così il peso nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", che

(2) La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", che

invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invita inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e, *se del caso*, a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare.

invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invita inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare.

L'attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La qualità e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.

Emendamento

(4) La qualità, ***l'accessibilità*** e la varietà della produzione agricola, di vini e bevande spiritose dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni ***e l'identità culturale*** pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi ***che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell'Unione un simbolo di qualità.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

5. I cittadini e i consumatori

Emendamento

5. I cittadini e i consumatori

dell'Unione chiedono sempre più spesso qualità **e prodotti** tradizionali. Essi si preoccupano inoltre di mantenere la varietà della produzione agricola nell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l'origine geografica.

dell'Unione chiedono sempre più spesso **prodotti di** qualità, tradizionali **e accessibili, che presentano qualità specifiche attribuibili sia alla loro origine che al loro modo di produzione.** Essi si preoccupano inoltre di mantenere la varietà **e la sicurezza di approvvigionamento** della produzione agricola nell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l'origine geografica **e che garantiscono le condizioni di produzione che hanno forgiato reputazione e identità di tali prodotti.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) I prodotti di alta qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell'Unione, sia per la nostra economia che per la nostra identità culturale. Tali prodotti sono la più forte rappresentazione del marchio "made in the EU", riconoscibile in tutto il mondo, che genera crescita e tutela il nostro patrimonio. I vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli sono una risorsa europea che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) I cittadini e i consumatori hanno il diritto di aspettarsi che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da un robusto sistema di

verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall'Unione o da un paese terzo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. Le indicazioni geografiche che proteggono i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione sono di competenza esclusiva dell'Unione. È pertanto necessario prevedere un sistema **unitario** ed esclusivo di indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare. I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Attraverso le indicazioni geografiche i produttori sono ricompensati in modo equo per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell'economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni più isolate, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le

Emendamento

(9) Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. Le indicazioni geografiche che proteggono i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione sono di competenza esclusiva dell'Unione. È pertanto necessario prevedere un sistema **coerente** ed esclusivo di indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare. I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. **Analogamente, l'organizzazione collettiva dei produttori di un'indicazione geografica può garantire meglio un'equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i loro costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti.** Attraverso le indicazioni geografiche i produttori sono ricompensati in modo equo per il loro impegno di produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al

politiche di sostegno del mercato e del reddito della PAC. In particolare, possono contribuire all'evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l'approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l'etichettatura e la pubblicità, li aiuta a identificare correttamente i propri prodotti sul mercato. Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare alcune norme e snellire le procedure.

tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell'economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni più isolate, **comprese le regioni ultraperiferiche**, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della PAC. In particolare, possono contribuire all'evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. ***Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 intitolata "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040", la Commissione ha riconosciuto alle indicazioni geografiche un ruolo chiave tra le iniziative che promuovono zone rurali prospere, alla luce del loro contributo alla diversificazione economica delle zone rurali e della forte associazione tra un prodotto e la sua origine territoriale.*** Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l'approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l'etichettatura e la pubblicità, li aiuta a identificare correttamente i propri prodotti sul mercato. Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo,

dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati come indicazioni geografiche in tutta l'Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare alcune norme e snellire le procedure.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

²⁷ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell'Unione che nei paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano la partecipazione ai regimi di qualità europei e il loro valore aggiunto, integrando il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} ***Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti***

i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. ***Tale approccio dovrebbe applicarsi anche ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, senza mettere in discussione le caratteristiche specifiche di ciascun settore.*** Al fine di semplificare le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di ***vini***, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per ***i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento.*** È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda dell'Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe

Emendamento

(11) Da tempo l'Unione mira a semplificare il quadro normativo della politica agricola comune. ***Le procedure di modifica dei disciplinari relativi ai prodotti designati da un'indicazione geografica sono già state semplificate e rese più efficienti per il vino e i prodotti agroalimentari nell'ambito della revisione della politica agricola comune.*** Al fine di semplificare ***ulteriormente*** le lunghe procedure di registrazione e di modifica, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. ***Il presente regolamento dovrebbe essere accompagnato da un adeguato sostegno per i piccoli produttori e le piccole associazioni di produttori sotto forma di diversi strumenti, quali ad esempio l'organizzazione, da parte delle autorità nazionali e della Commissione europea, di corsi di formazione su misura in merito ai cambiamenti che saranno introdotti.*** È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna

essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dall'associazione di produttori, valutarla, anche mediante l'espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda dell'Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l'espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell'adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all'indicazione geografica. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell'Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *La politica di qualità dell'UE è una politica pubblica associata alla produzione di beni pubblici che dovrebbe contribuire a consentire una transizione giusta ed equa ad un sistema alimentare sostenibile. Le indicazioni*

geografiche sono strumenti in grado di contribuire allo sviluppo rurale sostenibile, alla diversificazione dell'economia rurale, alla prevenzione della delocalizzazione e dello spopolamento attraverso la creazione e il mantenimento di posti di lavoro nelle zone rurali europee e il sostegno ai produttori su piccola scala, locali e tradizionali, alla conservazione della diversità culturale e socioeconomica, alla tutela del paesaggio rurale, alla gestione e riproduzione sostenibili delle risorse naturali, alla conservazione della biodiversità, al benessere degli animali e alla sicurezza e tracciabilità degli alimenti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, è opportuno incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a rispettare norme di sostenibilità che sono più rigorose di quelle obbligatorie *e ad andare oltre le buone pratiche*. Tali requisiti specifici *potrebbero* essere definiti nel disciplinare.

Emendamento

(12) Per contribuire alla transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell'ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili, è opportuno incoraggiare i produttori di indicazioni geografiche a rispettare norme di sostenibilità che sono più rigorose di quelle obbligatorie, *incluso obiettivi ambientali, sociali ed economici*. Tali requisiti specifici *dovrebbero* essere definiti nel disciplinare *o in un'iniziativa separata. Per consentire l'assunzione di impegni di sostenibilità, i produttori dovrebbero ricevere sostegno finanziario mediante finanziamenti prestabiliti, specifici e facilmente accessibili e dovrebbero essere adeguatamente informati in merito alle opportunità che derivano dall'assunzione di tali impegni, anche attraverso sessioni informative e sistemi di consulenza sulle modalità per*

consentire ai produttori di acquisire facilmente la necessaria conoscenza delle proprietà dei propri prodotti che apportano un valore aggiunto e che sarà poi trasmessa ai consumatori. Gli impegni di sostenibilità inclusi nel disciplinare dovrebbero riguardare i tre principali tipi di sostenibilità: economica, sociale e ambientale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le imprese di sostenibilità dovrebbero contribuire a uno o più obiettivi ambientali, sociali o economici. Tali obiettivi ambientali dovrebbero includere la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione e l'uso sostenibile dei suoli, dei paesaggi e delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità e la conservazione di sementi rare, razze animali e varietà vegetali locali, la promozione di filiere corte o la gestione e la promozione della salute e del benessere degli animali. Gli obiettivi sociali dovrebbero includere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, nonché la contrattazione collettiva, la protezione sociale e le norme di sicurezza, la capacità di attrarre e sostenere sia i giovani che i nuovi produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica per facilitare il ricambio generazionale e agevolare la solidarietà e la trasmissione delle conoscenze da una generazione all'altra o la promozione di regimi alimentari più sani. Tra gli obiettivi economici dovrebbero figurare la garanzia di un reddito stabile ed equo e di una posizione forte lungo tutta la catena del valore per i produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica, il miglioramento del valore economico dei

prodotti designati da un'indicazione geografica e della redistribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore, il contributo alla diversificazione dell'economia rurale o la preservazione delle zone rurali e dello sviluppo locale, compresa l'occupazione nel settore agricolo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) I criteri per gli appalti pubblici dovrebbero includere le indicazioni geografiche e altri regimi di qualità nella misura in cui contribuiscono a una produzione alimentare sostenibile.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo **tempestivo** e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro **ritiene** che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro

(13) Al fine di garantire un processo decisionale coerente **ed efficace** per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo **immediato** e regolare dell'avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi **competenti** di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei relativi risultati definitivi. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro **ha motivo di ritenere** che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale

chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri **ritengono** che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

valutazione, **corroborandola debitamente**. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello dell'Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall'obbligo di rispettare il termine per il controllo ivi stabilito. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non **necessariamente** definitiva, o quando gli Stati membri **abbiano motivo di ritenere** che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Per quanto riguarda la procedura per la modifica di un disciplinare, una modifica temporanea dovrebbe essere considerata una modifica ordinaria se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti o da un disastro provocato dall'uomo come la guerra.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico.

Emendamento

(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un **unico** registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro **periodicamente aggiornato** dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, **nel rispetto delle norme dell'UE in vigore in materia di protezione del know-how e dei segreti commerciali, su tutti i tipi di indicazioni geografiche iscritte nel registro a norma della registrazione vigente nello Stato membro, mediante domanda presentata da un paese terzo, a seguito di un accordo commerciale internazionale concluso o all'atto della registrazione internazionale derivante dall'atto di Ginevra del sistema dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.** Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico. **Dovrebbe consentire un facile accesso ai disciplinari dietro a ogni indicazione geografica e ai regimi di qualità, indipendentemente dal fatto che provengano dall'Unione o da paesi terzi, ivi inclusi quelli riconosciuti attraverso accordi commerciali o attraverso il meccanismo previsto nell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.**

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è

Emendamento

(15) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è

necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico.

necessario istituire e mantenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo *sicuro* ed essere accessibile al pubblico. ***Dovrebbe essere aggiornato e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tale registro dovrebbe consentire un facile accesso ai disciplinari dietro a ogni indicazione geografica e ai regimi di qualità, indipendentemente dal fatto che provengano dall'Unione o da paesi terzi, ivi inclusi quelli riconosciuti attraverso accordi commerciali o attraverso il meccanismo previsto nell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) ***L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la protezione delle denominazioni di origine e delle*** indicazioni geografiche. Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti da tali accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere

Emendamento

(16) ***Dato il loro ruolo riconosciuto nella creazione di valore economico e di posti di lavoro, nel mantenimento delle tradizioni e delle conoscenze locali e nella protezione delle risorse naturali, tutte le*** indicazioni geografiche ***dell'Unione dovrebbero essere protette nell'ambito di accordi commerciali bilaterali e multilaterali e di altri accordi internazionali attraverso il riconoscimento del sistema dell'Unione in quanto tale. A tale proposito, è opportuno che l'Unione compia notevoli sforzi commerciali e diplomatici per assicurare la protezione di pratiche secolari che riuniscono il patrimonio storico, culturale***

iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

e gastronomico, garantendo nel contempo una produzione sostenibile. Inoltre, gli accordi commerciali internazionali contenenti disposizioni specifiche riguardo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono di particolare importanza, in quanto offrono un accesso al mercato e opportunità per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro per i titolari dei diritti sia nell'Unione che nei paesi terzi, proteggendo nel contempo da pratiche inique e salvaguardando la sicurezza e la salute dei consumatori. Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti da tali accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Al fine di sfruttare appieno il potenziale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel commercio internazionale, è opportuno che il presente regolamento venga integrato da un'ulteriore cooperazione e un ulteriore impegno con i paesi terzi attraverso la politica commerciale, con l'obiettivo di rafforzare i quadri legislativi per la protezione e l'applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nei mercati dei paesi terzi, tenendo debitamente conto del livello di sviluppo dei paesi terzi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni pertinenti relative a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta registrata. Tali informazioni dovrebbero comprendere, se del caso, le informazioni sull'identità dell'associazione di produttori riconosciuta a livello nazionale.

Emendamento

(17) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni pertinenti relative a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta registrata ***in tutte le lingue ufficiali dell'Unione***. Tali informazioni dovrebbero comprendere, se del caso, le informazioni sull'identità dell'associazione di produttori riconosciuta a livello nazionale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Durante la negoziazione degli accordi commerciali o di accordi bilaterali specifici sulle indicazioni geografiche, le parti dovrebbero sempre tenere conto delle loro specificità e del complesso tessuto di produttori che rientrano nell'ambito dei prodotti protetti. A tale riguardo, è opportuno prestare particolare attenzione ai microproduttori e ai piccoli e medi produttori evitando oneri sproporzionati e costi aggiuntivi, in quanto attori chiave e custodi del sistema. Al fine di garantire una concorrenza leale e promuovere il commercio internazionale, il presente regolamento non dovrebbe pertanto creare discriminazione né costituire un ostacolo per i potenziali richiedenti, in particolare i produttori nell'Unione e nei paesi terzi che si qualificano come microimprese e

piccole o medie imprese.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le associazioni di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione **delle indicazioni geografiche**, ma anche nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Esse dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'associazione di produttori.

Emendamento

(23) Le associazioni di produttori, **comprese quelle definite dalla legislazione nazionale degli Stati membri**, svolgono un ruolo essenziale nella **gestione delle rispettive indicazioni geografiche, tra cui la** procedura di domanda di registrazione, ma anche nelle richieste di modifica dei disciplinari e di cancellazione. Esse dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti **e di risorse adeguate per esercitare i loro poteri e adempiere alle loro responsabilità**. Occorre pertanto chiarire il ruolo dell'associazione di produttori. **Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire che il contributo ai costi connessi all'esercizio dei poteri e delle responsabilità da parte dell'associazione di produttori riconosciuta sia obbligatorio per tutti i produttori dei prodotti designati da tale indicazione geografica. Altre parti interessate, tra cui le organizzazioni specializzate, le organizzazioni non governative come le associazioni di consumatori o gli enti pubblici regionali, possono fornire consulenza tecnica e contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Il riconoscimento e la protezione dei diritti acquisiti nel settore dei nomi di dominio a livello

internazionale sono essenziali per impedire che la reputazione delle indicazioni geografiche sia usurpata a causa del forte sviluppo del commercio su Internet. Gli accordi commerciali dell'Unione con i paesi terzi costituiscono attualmente il quadro più appropriato per rafforzare la protezione a livello internazionale. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla necessità di includere la protezione dei diritti delle indicazioni geografiche a livello di nomi di dominio negli accordi commerciali bilaterali e in altri negoziati commerciali internazionali e rafforzare la sua attività di mediazione con gli organismi incaricati dell'assegnazione dei nomi di dominio, in particolare con l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), con l'obiettivo di includere i diritti esistenti delle indicazioni geografiche nella politica uniforme per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) È opportuno chiarire la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

Emendamento

(26) È opportuno chiarire **e rendere più trasparente** la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per evitare di creare condizioni di

Emendamento

(27) Per evitare di creare condizioni di

concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

concorrenza sleale, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare. ***I produttori di un paese terzo dovrebbero essere soggetti a procedure di verifica comparabili a quelle applicate nell'Unione, istituite dalle rispettive autorità di sorveglianza.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'etichettatura di **vini**, bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

²⁹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Emendamento

(29) L'etichettatura di bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

²⁹ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno rendere obbligatorio l'uso di simboli o indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti designati da

Emendamento

(30) È opportuno rendere obbligatorio l'uso di simboli o indicazioni dell'Unione sull'imballaggio ***e sulle pagine di***

un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto della natura specifica dei prodotti contemplati nel presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di *vini e* bevande spiritose. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi.

presentazione dei siti di vendita online dei prodotti designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto della natura specifica dei prodotti contemplati nel presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di bevande spiritose. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. *Tenuto conto del*

Emendamento

(31) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull'autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di intervenire in caso di sistematica mancata applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, in linea con i principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare.

fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici definiti nella legislazione settoriale, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

³⁰ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

³⁰ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) *I marchi commerciali registrati delle indicazioni geografiche hanno un valore patrimoniale che può essere determinato dopo un'analisi chiara e oggettiva da parte di un terzo indipendente. Tale valore può essere incluso nel bilancio annuale sia delle associazioni di produttori sia dei singoli produttori.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare il compito delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di talune competenze relative all'esecuzione di controlli specifici a organismi di certificazione dei prodotti.

(32) Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. ***All'atto della designazione delle autorità responsabili dell'adozione delle opportune misure amministrative e giudiziarie volte a prevenire o bloccare l'uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tali autorità forniscano adeguate garanzie di trasparenza, obiettività e imparzialità e che dispongano di personale qualificato e***

delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. Per facilitare il compito delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di talune competenze relative all'esecuzione di controlli specifici a organismi di certificazione dei prodotti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori e dovrebbero essere adottate **opportune** misure amministrative e giudiziarie per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che violano le indicazioni geografiche protette.

Emendamento

(35) L'applicazione delle indicazioni geografiche sul mercato è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli **e per lottare efficacemente contro la contraffazione**, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori e dovrebbero essere adottate misure amministrative e giudiziarie **opportune, efficaci e proporzionate** per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che **non rispettano o** violano le indicazioni geografiche protette.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato

Emendamento

(37) Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un'indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato

membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.

membro, è opportuno garantire l'assistenza amministrativa tra gli Stati membri **e con i paesi terzi** al fine di consentire controlli efficaci e stabilirne gli aspetti pratici.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. ***A tal fine si può ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l'esame delle domande. Sebbene sia stata presa in considerazione un'esternalizzazione parziale all'EUIPO,*** la Commissione ***rimarrebbe*** responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.

Emendamento

(39) Le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche, compresa la procedura di esame e di opposizione, dovrebbero essere espletate nel modo più efficiente possibile. ***Secondo la relazione speciale elaborata dalla Corte dei conti europea, dalla firma del memorandum d'intesa tra la Commissione e l'EUIPO nel 2018 non ci sono stati miglioramenti nella durata delle procedure relative, in particolare, all'analisi delle domande di registrazione e alle modifiche ai disciplinari delle indicazioni geografiche.*** La Commissione ***dovrebbe rimanere*** responsabile della registrazione, della modifica e della cancellazione per il forte legame con la politica agricola comune e per le competenze necessarie volte a garantire che le specificità di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli siano adeguatamente valutate.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Per evitare di creare

Emendamento

(44) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Per evitare di creare

condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

squilibri nel mercato interno o condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al relativo disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in associazioni dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.

Emendamento

(46) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al relativo disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in associazioni dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite ***con un sistema di controllo o un sistema equivalente.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Per garantire la trasparenza è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano iscritte nel registro.

Emendamento

(47) Per garantire la trasparenza è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano iscritte nel registro ***unico stabilito dal presente regolamento.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto **a un** sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, il simbolo dell'Unione dovrebbe figurare nell'etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all'indicazione "specialità tradizionale garantita". L'uso dei nomi, del simbolo dell'Unione e dell'indicazione dovrebbe essere disciplinato al fine di garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.

(48) Per evitare di creare **squilibri nel mercato interno o** condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto **al** sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, il simbolo dell'Unione dovrebbe figurare nell'etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all'indicazione "specialità tradizionale garantita". L'uso dei nomi, del simbolo dell'Unione e dell'indicazione dovrebbe essere disciplinato **in modo corrispondente** al fine di garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Al fine di non indurre in errore i consumatori le specialità tradizionali registrate garantite dovrebbero essere protette da qualsiasi usurpazione **o** imitazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore **il consumatore**. Perseguendo lo stesso obiettivo è opportuno stabilire norme per gli usi specifici delle specialità tradizionali garantite, in particolare per quanto riguarda l'uso di termini generici nell'Unione, l'etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali.

Emendamento

(50) Al fine di non indurre in errore i consumatori **e di fornire loro informazioni accurate**, le specialità tradizionali registrate garantite dovrebbero essere protette da qualsiasi usurpazione, imitazione **o contraffazione**, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore **i consumatori e che possa falsare le informazioni loro fornite**. Perseguendo lo stesso obiettivo è opportuno stabilire norme per gli usi specifici delle specialità tradizionali garantite, in particolare per quanto riguarda l'uso di termini generici nell'Unione, l'etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) *A causa della crescente domanda da parte di produttori di vari prodotti, compresi quelli prodotti da singoli agricoltori che non appartengono ad altre categorie ma che presentano i caratteri distintivi di un regime di qualità, e tenuto conto della minore competitività degli agricoltori che desiderano comunque vendere direttamente ai consumatori finali, è opportuno introdurre una nuova indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltore" al fine di fornire ai consumatori informazioni su una caratteristica specifica del prodotto. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i criteri che un prodotto deve soddisfare per poter utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltore".*

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per ***definire norme di sostenibilità e stabilire criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti; chiarire o aggiungere elementi complementari alle informazioni di accompagnamento;*** affidare all'EUIPO i compiti relativi ***all'esame a fini di opposizione e alla***

(56) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per affidare all'EUIPO i compiti relativi ***allo sviluppo*** di un sistema di allarme ***per combattere la contraffazione online delle indicazioni geografiche,*** che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio; ***al monitoraggio della registrazione dei nomi di dominio***

procedura di opposizione, al funzionamento del registro, alla pubblicazione delle modifiche ordinarie di un disciplinare, alla consultazione nell'ambito della procedura di cancellazione, all'istituzione e alla gestione di un sistema di allarme che informi i richiedenti della disponibilità della loro indicazione geografica come nome di dominio, **all'esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche ai sensi dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche³⁴ per cui è stata proposta la protezione in virtù di negoziati internazionali o di accordi internazionali;** stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; **stabilire norme supplementari sull'uso delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini;** stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per

nell'Unione che sarebbero in conflitto con i nomi inclusi nel registro delle indicazioni geografiche **dell'Unione;** stabilire criteri adeguati per monitorare l'operato dell'EUIPO nell'esecuzione dei compiti affidatigli; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l'uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme supplementari per prevedere adeguate procedure di certificazione e accreditamento da applicare agli organismi di certificazione dei prodotti; stabilire norme supplementari per precisare ulteriormente la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire, per le specialità tradizionali garantite, norme supplementari per determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di

determinare lo status generico dei termini, le condizioni per l'uso delle denominazioni di varietà vegetali e di razze animali e la relazione con i diritti di proprietà intellettuale; definire norme supplementari per le domande comuni riguardanti più di un territorio nazionale e integrare le norme relative alla procedura di domanda per le specialità tradizionali **garantite**; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di cancellazione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un'indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

qualità supplementare, stabilendone le condizioni d'uso; stabilire deroghe all'uso del termine "prodotto di montagna" e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

s.jsp?id=3983

³⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

s.jsp?id=3983

³⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(60 bis) *Nel caso di prodotti per i quali è stata avviata una procedura di protezione dell'Unione, come "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta" o "specialità tradizionale garantita", prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle norme e ai requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, i richiedenti protezione dovrebbero avere il diritto di proseguire e completare la procedura avviata.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti:

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti ***i seguenti regimi di qualità:***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose ***e prodotti agricoli;***

a) ***le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di vini, prodotti agricoli e***

alimentari e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le specialità tradizionali garantite *e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.*

Emendamento

b) le specialità tradizionali garantite *(STG); e*

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

b bis) le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Emendamento

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

-a) "regimi di qualità", i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;

Emendamento

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) "associazione di produttori", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita *principalmente* da produttori *o*

Emendamento

a) "associazione di produttori", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori *di materie prime*, trasformatori *o operatori coinvolti nella produzione* del medesimo

trasformatori del medesimo prodotto;

prodotto;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) "tradizionale" e "tradizione", associato a un prodotto ***originario di una zona geografica***, indica l'uso storico comprovato da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza;

Emendamento

b) "tradizionale" e "tradizione", associato a un prodotto, indica l'uso storico comprovato ***del nome*** da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza ***e altre pratiche pertinenti, come quelle relative alla sostenibilità, alla salute e al benessere degli animali;***

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) "fase di produzione", qualsiasi fase di produzione, trasformazione, preparazione o invecchiamento ***che si conclude nel*** momento in cui il prodotto ***ha una forma tale da*** poter essere immesso sul mercato interno;

Emendamento

d) "fase di produzione", qualsiasi fase di ***fornitura***, produzione, trasformazione, preparazione o invecchiamento ***eseguita fino al*** momento in cui il prodotto ***soddisfa tutti i requisiti necessari per*** poter essere immesso sul mercato interno;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "organismi di certificazione dei prodotti", organismi ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625 che certificano che i prodotti designati da

Emendamento

f) "organismi di certificazione dei prodotti", organismi ***delegati*** ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625 che certificano che i prodotti

indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite sono conformi al disciplinare;

designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite sono conformi al disciplinare;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

g) "termine generico":

g) "termine generico", ***il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione;***

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione; e

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) un termine comune descrittivo di tipi di prodotti, proprietà di prodotti o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico;

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione, **garantendo** in tal modo **quanto segue**:

Emendamento

1. Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esclusivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione, in tal modo:

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) aiutando i produttori a ottenere una giusta remunerazione in linea con la qualità dei loro prodotti;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione e i sistemi agricoli associati a prodotti di alta qualità;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i produttori che agiscono collettivamente **dispongono** dei poteri e

a) **garantendo che** i produttori che agiscono collettivamente **dispongano** dei

delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;

poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per **creare valore e** rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, **salute e benessere degli animali**, e per operare sul mercato **interno dell'Unione e sui mercati internazionali**;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) una concorrenza leale per i produttori nella catena di commercializzazione;

Emendamento

b) **garantire** una concorrenza leale per **gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari, al fine di generare valore aggiunto** nella catena di commercializzazione;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuendo all'obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento, al fine di garantire la capacità dei produttori di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i consumatori **ricevono**

Emendamento

c) **garantendo che** i consumatori

informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e *sono* in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

ricevano informazioni affidabili e una garanzia di autenticità *e tracciabilità della qualità, della reputazione e di altre caratteristiche legate al luogo di produzione* di tali prodotti e *siano* in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel *sistema dei nomi di dominio e nel* commercio elettronico;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto *dell'adeguata* tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e

Emendamento

d) *garantendo* una registrazione *semplice*, efficiente *e agevole* delle indicazioni geografiche che tenga conto *della* tutela *uniforme, adeguata ed efficace* dei diritti di proprietà intellettuale *nel mercato interno, compresi i mercati digitali in tutta l'Unione*; e

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico *che assicurino* l'integrità del mercato interno.

Emendamento

e) *garantendo controlli*, un'applicazione, *un uso* e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione, *nonché nel sistema dei nomi di dominio* e nel commercio elettronico, *assicurando in tal modo* l'integrità del mercato interno;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) preservando il know-how e promuovendo e sostenendo i prodotti locali e regionali;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) garantendo una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale dei produttori di tali prodotti nei mercati di paesi terzi in conformità degli accordi internazionali, delle norme, delle migliori pratiche e degli accordi stipulati con i paesi terzi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro *o* sei cifre. Se un'indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).

1. I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro, sei ***o otto*** cifre. ***La Commissione può aggiungere alla nomenclatura combinata, su richiesta di uno Stato membro, codici supplementari stabiliti a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 2658/1987.*** Se un'indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) ***del presente***

regolamento.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "associazione di produttori riconosciuta", un'associazione formale **dotata di personalità giuridica e** riconosciuta dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori;

Emendamento

f) "associazione di produttori riconosciuta", un'associazione formale **di produttori** riconosciuta dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che **rappresenta e** agisce per conto di tutti i produttori **e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2;**

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un'associazione di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici regionali **o locali possono** contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

Emendamento

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un'associazione di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. **Altre parti interessate, tra cui le organizzazioni specializzate, le organizzazioni non governative o** gli enti pubblici regionali, **possono fornire consulenza tecnica e** contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata

Emendamento

2. Un'autorità designata da uno Stato membro **o da un paese terzo** può essere

un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) la persona interessata è l'unico produttore ***disposto a presentare una*** domanda di registrazione di un'indicazione geografica; e

Emendamento

a) la persona interessata è l'unico produttore ***di tale prodotto al momento della presentazione della*** domanda di registrazione di un'indicazione geografica; e

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la zona geografica ***interessata*** è caratterizzata da ***elementi naturali senza riferimento ai confini della proprietà*** e presenta caratteristiche che differiscono sensibilmente da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

Emendamento

b) la zona geografica è caratterizzata da ***un ambiente naturale*** e presenta caratteristiche che differiscono sensibilmente da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe, ***ovvero, nel caso delle bevande spiritose, la bevanda spiritosa presenta una speciale qualità, notorietà o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per i vini, il singolo richiedente è il vinificatore.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento non crea discriminazione né costituisce un ostacolo per i richiedenti, in particolare i produttori nell'Unione e nei paesi terzi che si qualificano come microimprese e piccole o medie imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) uno studio sulla sostenibilità economica della catena di approvvigionamento interessata.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nell'ambito dell'esame di cui al paragrafo 3, lo Stato membro espleta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione ***della domanda di registrazione*** e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un

4. Nell'ambito dell'esame di cui al paragrafo 3, lo Stato membro espleta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione ***del disciplinare di cui all'articolo 11*** e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un

interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.

interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica e che ***ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo*** abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro assicura inoltre che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Emendamento

7. Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica e che ***il richiedente*** abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro assicura inoltre che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Nel caso delle domande di registrazione transfrontaliere, le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Ai fini del presente articolo, per "impresa sostenibile" si intende un'impresa che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici,

tra cui:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, comprese l'efficienza energetica e la riduzione del consumo idrico;*
- b) la conservazione e l'uso sostenibile del suolo, dei paesaggi e delle risorse naturali;*
- c) il miglioramento della fertilità del suolo;*
- d) la conservazione della biodiversità e delle varietà vegetali;*
- e) la transizione verso un'economia circolare;*
- f) la riduzione dell'uso di pesticidi;*
- g) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;*
- h) la riduzione dell'uso di antimicrobici;*
- i) il miglioramento della salute e del benessere degli animali;*
- j) garantire un reddito sufficiente e migliorare la resilienza dei produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta;*
- k) migliorare la qualità e il valore economico dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e ridistribuire il valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento;*
- l) contribuire alla diversificazione delle attività di promozione dell'economia rurale;*
- m) promuovere la produzione agricola locale e preservare il tessuto rurale e lo sviluppo locale, compresa l'occupazione nel settore agricolo;*
- n) attrarre e sostenere i giovani produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e i nuovi produttori di prodotti che*

beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, e facilitare la trasmissione intergenerazionale del know-how e della cultura;

o) migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione;

p) contribuire alla valorizzazione dell'identità delle zone rurali e del patrimonio culturale e gastronomico per promuovere l'educazione su temi riguardanti il sistema di qualità, la sicurezza alimentare e regimi alimentari equilibrati e diversificati;

q) migliorare il coordinamento tra i produttori migliorando l'efficienza degli strumenti di governance.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità ***più rigorosa di quella prescritta*** dal diritto dell'Unione o nazionale ***e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche*** in termini di impegni sociali, ambientali ***o*** economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

Emendamento

1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità ***che vada oltre quanto prescritto*** dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di impegni sociali, ambientali, economici ***o di salute e benessere degli animali***. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche, ***possono integrare e contribuire alle strategie agroecologiche più ampie dei produttori per combattere i cambiamenti climatici*** e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli impegni di sostenibilità **di cui** al paragrafo 1 figurano nel disciplinare.

Emendamento

2. Gli impegni di sostenibilità **concordati conformemente** al paragrafo 1 figurano nel disciplinare **o sono elaborati separatamente da quest'ultimo**.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono una presentazione armonizzata degli impegni di sostenibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Relazione sulla sostenibilità

1. Le associazioni di produttori possono redigere una relazione sulla sostenibilità basata sulle attività di audit interno recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell'impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni sociali, ambientali, economici o di salute e benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.

La relazione sulla sostenibilità può essere aggiornata per tenere conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto ai risultati delle precedenti attività di audit interno.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono un formato armonizzato e la presentazione online della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, contribuendo all'obiettivo di condividere e replicare le pratiche sostenibili, anche attraverso servizi di consulenza e lo sviluppo di una rete per lo scambio di tali pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 84

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il

presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti *o a elencare elementi aggiuntivi* della documentazione di accompagnamento da fornire.

presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti della documentazione di accompagnamento da fornire.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il disciplinare di cui all'articolo 11;

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione.

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica è presentata alla Commissione per via elettronica, tramite un sistema digitale. Il sistema digitale ha la capacità di consentire la presentazione di domande alle autorità **nazionali** di uno Stato membro e **di** essere utilizzato da uno Stato membro nella propria procedura nazionale.

1. La domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica è presentata alla Commissione per via elettronica, tramite un sistema digitale. Il sistema digitale ha la capacità di consentire la presentazione di domande alle autorità **competenti** di uno Stato membro e **può** essere utilizzato da uno Stato membro nella propria procedura nazionale.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. ***Tale esame consiste nel verificare*** che non vi siano errori manifesti, che le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e che il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso ***e di natura tecnica***. Tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato. ***Esso riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 13.***

Emendamento

1. La Commissione esamina le domande di registrazione ricevute a norma dell'articolo 16, paragrafo 1. ***La Commissione verifica*** che non vi siano errori manifesti, che le informazioni fornite a norma dell'articolo 15 siano complete e che il documento unico di cui all'articolo 13 sia preciso. ***La Commissione*** tiene conto dell'esito della procedura nazionale espletata dallo Stato membro interessato.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di sei mesi.*** Qualora il periodo di esame ***superi***, o sia probabilmente destinato a ***superare***, ***i sei mesi*** la Commissione informa ***per iscritto*** il richiedente dei motivi del ritardo.

Emendamento

2. ***Fatto salvo il paragrafo 3, il periodo di esame non supera i cinque mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione.***

Tale periodo di esame non include il periodo che inizia il giorno in cui la Commissione trasmette allo Stato membro

le sue osservazioni o una richiesta di informazioni supplementari e che si conclude il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione in relazione a tali osservazioni o a tale richiesta.

In casi debitamente giustificati, il periodo di esame può essere prorogato al massimo di tre mesi. Qualora il periodo di esame sia prorogato, o sia probabilmente destinato a essere prorogato, la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo e della data in cui prevede che il periodo di esame avrà termine.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 17 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può domandare al richiedente informazioni supplementari.

Emendamento

3. *Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di registrazione*, la Commissione può domandare *all'autorità competente o* al richiedente informazioni supplementari.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 17 - paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, a seconda dei casi, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al presente articolo.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *tengono informata* la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

Emendamento

1. Gli Stati membri *informano immediatamente* la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, *e di informare il richiedente dei motivi del ritardo* qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, che:

Emendamento

2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, che:

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

Emendamento

b) chiede alla Commissione di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

La Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Articolo 18 - paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata **dallo** Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

Emendamento

3. L'esenzione **di cui al paragrafo 2** ha effetto finché la Commissione non è informata **dall'autorità competente dello** Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

Emendamento 98

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Se la domanda è stata invalidata da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, **lo** Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione dell'Unione, se necessario.

Emendamento

4. Se la domanda è stata invalidata da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, **l'autorità competente dello** Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione dell'Unione, se necessario.

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione ***o una notifica di osservazioni***.

Emendamento 100

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione ***o una notifica di osservazioni*** a norma del paragrafo 1.

Emendamento 101

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. La Commissione esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o

Emendamento

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione.

Emendamento

2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del paragrafo 1.

Emendamento

4. La Commissione esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tale opposizione***, la Commissione invita

l'associazione di produttori richiedente che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o dell'associazione di produttori richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, l'associazione di produttori richiedente stabilita nel paese terzo o le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione notificano alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli oppositori e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione. L'autorità o la persona che ha presentato un'opposizione alla Commissione può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, i dati

per iscritto l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'associazione di produttori richiedente che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiesta dell'autorità o dell'associazione di produttori richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

Emendamento

6. Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, l'associazione di produttori richiedente stabilita nel paese terzo o le autorità *competenti* dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione notificano alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli oppositori e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione. L'autorità o la persona che ha presentato un'opposizione alla Commissione può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

pubblicati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, siano stati modificati, la Commissione ripete l'esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente la domanda in conformità di tale paragrafo.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Dopo aver portato a termine la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione, **di eventuali notifiche di osservazioni ricevute** e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

Emendamento

9. Dopo aver portato a termine la procedura di opposizione, la Commissione completa la valutazione della domanda di registrazione dell'Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell'esito della procedura di opposizione e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione, **e con norme relative all'attribuzione**

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione.

all'EUIPO dei propri compiti delineati nel presente articolo.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Procedura di notifica di osservazioni

- 1. Al fine di correggere le inesattezze in una procedura di registrazione di un'indicazione geografica in corso, l'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo, oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo o in un altro Stato membro, può presentare alla Commissione una notifica di osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento al disciplinare nel registro dell'Unione.*
- 2. La notifica di osservazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si basa sui motivi di opposizione di cui all'articolo 19. L'autorità competente o la persona che ha presentato una notifica di osservazioni non è considerata parte della procedura.*
- 3. La Commissione divulga la notifica di osservazioni al richiedente e ne tiene conto al momento di decidere in merito alla domanda di registrazione, a meno che questa sia poco chiara o palesemente inesatta.*
- 4. Al fine di agevolare la gestione della procedura di notifica di osservazioni, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla presentazione di tale notifica di osservazioni e ne specificano il formato e la presentazione online. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di*

cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo di 15 anni, ***o che consentono di continuare a usarlo fino a un massimo di 15 anni***, sempre che sia inoltre dimostrato che:

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che prorogano il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 3, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

Emendamento

5. Quando si usa una denominazione di cui al paragrafo 1, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura ***e, se del caso, nella descrizione del prodotto qualora esso sia commercializzato su un sito di vendita online.***

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni,

Emendamento

6. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni,

con efficacia a decorrere dalla data di **presentazione** della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 17, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti ivi indicati, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica. ***La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.***

Emendamento 112

con efficacia a decorrere dalla data di **registrazione** della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica.

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se le perviene un'opposizione ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

Emendamento

3. Se le perviene un'opposizione ricevibile **e motivata**, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L.

Emendamento

5. I regolamenti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, **e nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.**

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, contenenti disposizioni sulla creazione e sulla tenuta di un registro, elettronico **e accessibile al pubblico**, delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento (il "registro delle indicazioni geografiche dell'Unione"). Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

Emendamento

1. La Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, contenenti disposizioni sulla creazione e sulla tenuta di un registro elettronico delle indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento (il "registro delle indicazioni geografiche dell'Unione"), **che deve essere facilmente accessibile al pubblico e in un formato leggibile meccanicamente, come definito all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}**. Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

1 bis Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'EU IPO cura la manutenzione del registro dell'Unione e lo tiene aggiornato per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. La Commissione registra tali indicazioni geografiche mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2. Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati in tali accordi come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come indicazioni geografiche protette.

3. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. La Commissione registra tali indicazioni geografiche mediante atti di esecuzione adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2, ***e rende pubblici i criteri utilizzati per decidere in merito alle indicazioni geografiche protette a norma del pertinente accordo internazionale.*** Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati in tali accordi come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti

nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come indicazioni geografiche protette.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **La Commissione** pubblica e tiene **regolarmente** aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 3 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Emendamento

5. **L'EUIPO** pubblica e, **in caso di modifiche**, tiene aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 3 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo **per il periodo di validità dell'indicazione geografica e**, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.

Emendamento

6. La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo. In caso di cancellazione **o rigetto, la Commissione conserva la documentazione** per i dieci anni successivi.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Una volta che una nuova indicazione geografica o la modifica di una precedente indicazione geografica è stata iscritta dall'EUIPO nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, la Commissione, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 3

dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("atto di Ginevra"), presenta all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale una domanda di registrazione internazionale dell'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e che riguarda un prodotto originario dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra. Le tasse da versare a norma dell'articolo 7 dell'atto di Ginevra, come specificato nel regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra, sono a carico dello Stato membro di cui l'indicazione geografica è originaria.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO la gestione del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Chiunque può scaricare un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché *i* dati pertinenti compresa la data della domanda di

Emendamento

1. Chiunque può scaricare *facilmente e a titolo gratuito* un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione contenente prova della registrazione *o del rigetto* dell'indicazione geografica, nonché *altri* dati pertinenti

registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. ***L'estratto ufficiale è preparato in un formato leggibile meccanicamente come definito all'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.*** Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un'associazione di produttori sia stata riconosciuta dalle autorità nazionali in conformità dell'articolo 33, tale associazione è identificata come ***titolare dei diritti dell'indicazione*** geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Qualora un'associazione di produttori sia stata riconosciuta dalle autorità nazionali, ***o dall'autorità di un paese terzo***, in conformità dell'articolo 33, tale associazione è identificata come ***rappresentante dei produttori di un prodotto designato da un'indicazione*** geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che **definiscono il formato e** la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che **stabiliscono** la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell'Unione **e il formato leggibile meccanicamente da utilizzarsi**, e prescrivono l'esclusione o l'anonimizzazione di dati personali protetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 124

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori **che abbia un interesse legittimo** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento

1. Un'associazione di produttori **riconosciuta** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento 125

**Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Laddove non esista un'associazione di produttori riconosciuta, un produttore che abbia un interesse legittimo o un singolo produttore che sia l'unico produttore di un'indicazione geografica può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Una modifica è considerata una modifica dell'Unione se comporta un cambiamento del documento unico e:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) include un cambiamento del nome *o dell'uso del nome, oppure, per i vini e le bevande spiritose, della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, o ancora, per le bevande spiritose, della denominazione legale*; oppure

Emendamento

a) include un cambiamento del nome; oppure

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) *rischia di* annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure

Emendamento

b) *se l'esame effettuato dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 2, lettera b), ha concluso che tale modifica potrebbe* annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Una modifica *ordinaria* è considerata una modifica *temporanea* se

Emendamento

5. Una modifica *temporanea* è considerata una modifica *ordinaria* se

consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata **da** calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata **dalle conseguenze di** calamità naturali, da condizioni meteorologiche sfavorevoli, **da eventi geopolitici o da altre eventuali circostanze eccezionali** ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita **dall'articolo 8 all'articolo 22.**

Emendamento

6. Le modifiche dell'Unione sono **valutate e** approvate dalla Commissione **entro tre mesi dalla domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.**

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, la procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita **dagli articoli da 8 a 22.**

Se le modifiche riguardano il disciplinare di un'indicazione geografica registrata nel registro internazionale, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 23, paragrafo 6 bis.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo **o da** produttori **di** un paese terzo contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in

Emendamento

7. Le domande di modifica dell'Unione presentate da un paese terzo, **da associazioni di produttori o, in casi eccezionali e debitamente motivati, da singoli produttori stabiliti in** un paese terzo

materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.

contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti in tale paese terzo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. ***Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.***

Emendamento

8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le modifiche ordinarie sono approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

Emendamento

9. Le modifiche ordinarie sono ***esaminate e*** approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche ***pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.***

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO la pubblicazione delle modifiche ordinarie di cui al paragrafo 9.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora non sia stato immesso in commercio consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica **per almeno** sette anni.

Emendamento

b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica **nei** sette anni consecutivi **precedenti**.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può **anche** adottare atti di esecuzione che cancellino la registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato.

Emendamento

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che cancellino la registrazione su richiesta **del gruppo di produttori che rappresenta la maggioranza** dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *L'uso e la protezione della denominazione registrata come altro diritto di proprietà intellettuale, in particolare come marchio, sono vietati per dieci anni dopo la cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica, a meno che tale diritto di proprietà intellettuale non sia esistito o che il marchio sia stato registrato prima della registrazione dell'indicazione geografica.*

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al paragrafo 5.*

soppresso

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto;

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto, ***anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;***

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

Emendamento

b) qualsiasi usurpazione, **contraffazione**, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, **trascrizione o traslitterazione** o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili, **anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti**;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Emendamento

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web **o nei nomi di dominio** relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto***

Emendamento

soppresso

dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; *e*

Emendamento

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) ai prodotti fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione e alla commercializzazione in paesi terzi; e

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se l'indicazione geografica contiene uno o più termini non generici, l'uso di uno, di alcuni o di tutti questi termini nello stesso ordine o in un ordine diverso da quello registrato costituisce uno dei tipi di comportamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'associazione di produttori **riconosciuta** o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.

Emendamento

5. L'associazione di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento

7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce, **in generale**, un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure,

secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità forniscono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'articolo 27 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di operatori in conformità dell'articolo 36 per indicare che un prodotto trasformato contiene, come ingrediente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali di lealtà e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica.*

Emendamento

1. *Il nome di un'indicazione geografica utilizzata da operatori in conformità dell'articolo 36 come ingrediente di un prodotto trasformato può essere menzionato nell'elenco degli ingredienti, a condizione che tale uso rispetti l'articolo 27, sia conforme a pratiche commerciali di lealtà e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica e rispetti le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2019/787 relativo alle bevande spiritose.*

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con un'associazione di produttori che rappresenti due terzi dei produttori.

Emendamento

2. L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare, *nell'etichettatura, tranne nell'elenco degli ingredienti, nel dispositivo di imballaggio o nella pubblicità* del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso *in cui esiste un accordo scritto comprendente disposizioni in materia di controllo concluso con l'associazione di produttori riconosciuta o, qualora tale associazione non esista, l'associazione di produttori che rappresenti la maggioranza dei produttori, che può*

stabilire condizioni minime per l'uso corretto del nome.

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al

2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo *che evochi un altro prodotto o* induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al

luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Marchi commerciali

Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori *intermedi e finali*, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come gruppi di consumatori, dettaglianti e fornitori.

1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, *produttori e associazioni di produttori*, trasformatori, come specificato dalle autorità nazionali *competenti conformemente alla legislazione nazionale* e in funzione della natura del prodotto interessato. *Un'associazione di produttori può anche essere istituita su iniziativa di uno Stato membro.*

Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica, **in particolare attraverso norme interne che consentano ai suoi membri di esercitare un controllo democratico su di essa**, e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione.

Gli Stati membri **possono stabilire norme per garantire che solo un'associazione di produttori, che rappresenti la maggioranza dei produttori, possa operare per ciascuna indicazione geografica e che l'appartenenza all'associazione di produttori e il contributo ai costi connessi all'esercizio dei poteri dell'associazione di produttori e all'adempimento delle sue responsabilità siano obbligatori per tutti i produttori.**

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale, definire i compiti, i poteri e le responsabilità attribuiti a un'associazione di produttori.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:

Emendamento

2. **Se non esiste un'associazione di produttori riconosciuta**, un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) elaborare il disciplinare e gestire **controlli interni che garantiscano** la

Emendamento

a) elaborare il disciplinare e gestire **attività volte a verificare e a garantire** la

conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;

conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;

Emendamento

b) avviare azioni legali, ***anche in sede civile e penale***, intese a garantire la protezione ***offline e online*** dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, ***compresi i siti web, i nomi di dominio e il commercio elettronico, e chiedere il risarcimento dei danni***;

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali iniziative e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;

Emendamento

c) concordare iniziative di sostenibilità, ***comprese le imprese che completano le strategie agroecologiche dei produttori per combattere i cambiamenti climatici e vi contribuiscono***, comprese nel disciplinare o ***altrove***, e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera g – parte introduttiva

Testo della Commissione

d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica,

Emendamento

d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, ***in termini di sostenibilità economica***,

tra cui:

sociale e ambientale, tra cui:

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera d – punto -i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-i) stabilendo le condizioni minime per l'uso del nome di un'indicazione geografica;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;

ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica, **compreso lo sviluppo di servizi turistici relativi al turismo rurale sostenibile e responsabile nella zona geografica indicata nel disciplinare;**

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, **la sostenibilità** della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;

iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, **sociale o ambientale** della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su Internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento

e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno, **compreso il mercato digitale dell'Unione**, di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine e il valore del loro prodotto, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l'abbassamento dei prezzi;

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) adottare misure volte a diffondere le migliori pratiche e a sensibilizzare i produttori e i consumatori in merito agli impegni di sostenibilità di cui

all'articolo 12;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) stabilire le condizioni minime per l'uso corretto del nome di un'indicazione geografica quale ingrediente di un prodotto trasformato, di cui all'articolo 28, paragrafo 2, e stabilire le norme per la richiesta di un contributo finanziario al trasformatore per tale uso.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono limitare alcuni o tutti i poteri e le responsabilità di cui al suddetto paragrafo esclusivamente alle associazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 33.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta di **associazioni** di produttori che **soddisfino** le condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per **ciascuna** indicazione geografica **originaria** del proprio territorio,

1. Su richiesta di **un'associazione** di produttori che **soddisfi** le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri **o, in conformità di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi** designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di

che *sia registrata od* oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

produttori riconosciuta per *una specifica* indicazione geografica *o per due o più indicazioni geografiche originarie* del proprio territorio, che *siano registrate o siano* oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un'associazione di produttori riconosciuta è l'unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori per quanto riguarda le competenze di cui al presente articolo, agli articoli da 25 a 28.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta previo accordo concluso tra almeno ***due terzi*** dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino ***almeno due terzi*** della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, ***sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.***

2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta previo accordo concluso tra almeno ***il 50 % più uno*** dei produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino ***un volume o un valore minimo*** della produzione ***commerciabile*** di quel prodotto, ***che deve essere fissato dallo Stato membro interessato***, nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale ***gli Stati membri possono conferire a*** un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ***a*** un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, ***i poteri e le responsabilità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 32, paragrafo 2.***

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri o, in conformità di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi possono decidere, sulla base di criteri oggettivi, che le associazioni di produttori già riconosciute a livello nazionale prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] debbano essere considerate associazioni di produttori riconosciute.*

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un'associazione di produttori riconosciuta può esercitare i poteri e le responsabilità seguenti:

3. Oltre ai poteri e alle responsabilità di cui all'articolo 32, paragrafo 2, un'associazione di produttori riconosciuta può esercitare ***erga omnes*** i poteri e le responsabilità seguenti:

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto;

b) avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure ***o pratiche commerciali*** che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine ***e il valore*** del loro prodotto, ***compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l'abbassamento dei***

prezzi;

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) svolgere attività di vigilanza e prevenire le frodi;

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) concordare con gli operatori a valle clausole di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di essi di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altre materie prime pertinenti;

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) mantenere i contatti con la Commissione nell'ambito di negoziati sugli accordi internazionali in materia di protezione delle indicazioni geografiche;

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***I poteri e le responsabilità di cui al paragrafo 2 sono soggetti a un accordo preliminare concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto designato da un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto*** nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare.

Emendamento

4. ***Gli Stati membri possono stabilire norme per garantire che il contributo ai costi connessi all'esercizio dei poteri e delle responsabilità da parte dell'associazione di produttori riconosciuta sia obbligatorio per tutti i produttori del prodotto designato da tale indicazione geografica, operanti nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. Il contributo è proporzionato al volume o al valore della produzione commercializzabile del prodotto recante tale indicazione geografica.***

Emendamento 179

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni ***di cui al paragrafo 2*** siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.

Emendamento

5. Gli Stati membri ***o, in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi*** effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni ***per il riconoscimento dell'associazione di produttori*** siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.

Emendamento 180

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri o, in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi informano la Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di ogni decisione di concedere,

rifiutare o annullare il riconoscimento di un'associazione di produttori adottata nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle associazioni di produttori riconosciute.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Unioni di associazioni di produttori

- 1. Un'unione di associazioni di produttori può essere istituita su iniziativa delle associazioni di produttori interessate.*
- 2. Un'unione di associazioni di produttori può esercitare in particolare le funzioni seguenti:*
 - a) partecipare a organi consultivi;*
 - b) scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche;*
 - c) formulare raccomandazioni volte a migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta contro la frode e la contraffazione, la creazione di valore tra gli operatori, le norme sulla concorrenza e lo sviluppo rurale;*
 - d) promuovere e diffondere le migliori pratiche tra i produttori per quanto concerne le politiche in materia di indicazioni geografiche;*
 - e) partecipare a misure di promozione quali definite dal regolamento (UE) n. 1144/2014.*

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 ter

Assistenza in relazione ad accordi internazionali

1. L'EUIPO sostiene le associazioni di produttori in relazione agli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, in particolare:

a) fornendo informazioni per aiutarli a tutelare i loro diritti e a rispettare i diversi quadri normativi nei mercati esteri; e

b) fornendo consulenza legale nell'ambito di negoziati sugli accordi internazionali in materia di protezione delle indicazioni geografiche;

2. I costi dell'assistenza in relazione ad accordi internazionali possono essere sostenuti dall'EUIPO. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello **geografico stabiliti** nell'Unione **possono**, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, **revocare** o **trasferire** un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello **geografico** all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo **un appropriato** un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello **e altri registri operanti** nell'Unione, **d'ufficio o** su richiesta di una persona fisica o giuridica **titolare dei diritti di una indicazione geografica o** avente un diritto o un interesse legittimo **su un'indicazione geografica**, **revocano** o **trasferiscono** un nome di dominio registrato in tale dominio all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata **o all'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'indicazione**

dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

geografica in questione, dopo un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello **geografico stabiliti** nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello **e altri registri operanti** nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai servizi di piattaforma di base forniti od offerti dai registri a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento o di residenza dei registri e dal diritto altrimenti applicabile alla fornitura o all'offerta di servizi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/1925 [legge sui mercati digitali].

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni ***che affidano all'EU IPO il compito di istituire e gestire*** un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tale atto delegato prevede anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione di fornire all'EU IPO le informazioni e i dati pertinenti.***

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni ***relative all'istituzione e alla gestione da parte dell'EU IPO di*** un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente ***o allo Stato membro da cui proviene l'indicazione geografica in questione,*** previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione.

In virtù degli atti delegati di cui al primo comma, all'EU IPO è conferito il potere di monitorare e gestire un sistema di allarme che monitori la registrazione nell'Unione di nomi di dominio che potrebbero entrare in conflitto con i nomi inclusi nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. Tali atti delegati prevedono anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello ed EURid, operanti nell'Unione, di fornire all'EU IPO le informazioni e i dati pertinenti e, a tal fine, istituire una collaborazione con l'EU IPO.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione

Marchi commerciali *in conflitto*

Emendamento

Relazione tra marchi commerciali e indicazioni geografiche

(L'articolo 35 è fuso con l'articolo 31)

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Emendamento

1. La **domanda di** registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, qualora esista un marchio commerciale conosciuto o a causa della reputazione di tale marchio commerciale, il nome proposto come indicazione geografica è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un marchio commerciale il cui uso

Emendamento

3. ***Fatto salvo il paragrafo 2 del***

viola l'articolo 27, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, se allora registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.

presente articolo, un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 27, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di registrazione dell'indicazione geografica è presentata alla Commissione, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, se allora registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente **o a un equivalente di quest'ultimo**.

Emendamento

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette **dei vini e dei prodotti agricoli**; e

Emendamento

a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; e

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette ***dei vini e*** dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Emendamento

b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di prodotti originari dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica ***appare nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.***

Emendamento

2. Nel caso di prodotti originari dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica ***e un'indicazione del nome del produttore appaiono nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione.***

Il paese di origine di un ingrediente primario, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che non è lo stesso paese di origine dell'indicazione geografica, reca la dicitura:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) "UE", "non-UE" o "UE e non-UE";

ii) la regione, o qualsiasi altra zona geografica, all'interno di due o più Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico;

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio

normalmente informato; oppure
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi;

v) la regione, o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben compresa da consumatori medi normalmente informati;

vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza conformemente alle disposizioni specifiche dell'Unione applicabili all'ingrediente o agli ingredienti primari; oppure

b) mediante:

i) l'indicazione "(nome dell'ingrediente primario) non proveniente da (paese di origine dell'indicazione geografica)"; oppure

ii) qualsiasi formulazione simile a quella di cui al punto i) suscettibile di avere lo stesso significato per il consumatore.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di **vini e** bevande spiritose originari dell'Unione e commercializzati come indicazione geografica, è possibile omettere i simboli dell'Unione dall'etichettatura e dal materiale pubblicitario del prodotto in questione.

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di bevande spiritose originari dell'Unione e commercializzati come indicazione geografica, è possibile omettere i simboli dell'Unione dall'etichettatura e dal materiale pubblicitario del prodotto in questione.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora i **vini, i** prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da

Emendamento

Qualora i prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un'indicazione

un'indicazione geografica, **le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" figurano nell'etichettatura dei vini**, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei prodotti agricoli e l'indicazione "indicazione geografica" può figurare nell'etichettatura delle bevande spiritose.

geografica, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei prodotti agricoli e l'indicazione "indicazione geografica" può figurare nell'etichettatura delle bevande spiritose.

Emendamento 197

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le abbreviazioni "DOP" o "IGP", corrispondenti alle indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura *dei vini e* dei prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica.

Emendamento

Le abbreviazioni "DOP" o "IGP", corrispondenti alle indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica.

Emendamento 198

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono essere utilizzati nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione, l'abbreviazione o il simbolo dell'Unione sono collocati accanto al nome dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente.* Il simbolo dell'Unione non appare in associazione alla denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, né in maniera tale da indurre il consumatore a

Emendamento

6. Il simbolo dell'Unione non appare in associazione alla denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, né in maniera tale da indurre il consumatore a credere che oggetto della registrazione sia il prodotto trasformato anziché l'ingrediente.

credere che oggetto della registrazione sia il prodotto trasformato anziché l'ingrediente.

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Dopo la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione per un'indicazione geografica, i produttori possono indicare nell'etichettatura e nella presentazione del prodotto che una domanda di registrazione è stata presentata nel rispetto del diritto dell'Unione.

soppresso

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 6 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

soppresso

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, ***purché tali riferimenti non riproducano, neppure parzialmente, nomi o elementi testuali, grafici o simbolici di altre indicazioni geografiche protette a***

norma dell'articolo 27.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Ai fini del presente capo i controlli ***includono***:

Emendamento

2. Ai fini del presente capo i controlli ***consistono in***:

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato.

Emendamento

b) il monitoraggio dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, ***compreso il commercio elettronico.***

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nello svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione di cui al presente titolo, le autorità competenti responsabili e gli organismi di certificazione dei prodotti soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/625. ***Il titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) 2017/625 non si applica tuttavia ai controlli sulle indicazioni geografiche.***

Emendamento

3. Nello svolgimento dei controlli e delle attività di applicazione di cui al presente titolo, le autorità competenti responsabili e gli organismi di certificazione dei prodotti ***negli Stati membri e nei paesi terzi*** soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/625, ***o requisiti giuridici equivalenti vigenti nei paesi terzi.***

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri redigono e **tengono aggiornato un elenco** di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio.

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono e **rendono pubblico l'elenco** di produttori dei prodotti designati da un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio. **Gli Stati membri tengono aggiornate tali informazioni.**

Emendamento 206

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I produttori sono responsabili **dei controlli interni che garantiscono** la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

Emendamento

2. I produttori sono responsabili **di garantire** la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

Emendamento 207

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

3. Oltre ai controlli interni di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:

Emendamento

3. Oltre ai controlli interni **e alle altre azioni volte a garantire la conformità** di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:

Emendamento 208

**Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri *possono* altresì *contribuire* a tali costi.

Emendamento

7. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri *contribuiscono* altresì a tali costi.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) norma europea ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" *che include* la norma europea ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"; oppure

Emendamento

a) norma europea ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" *o* la norma europea ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"; oppure

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale, tra cui eventuali revisioni o versioni modificate delle norme europee di cui alla lettera a).*

Emendamento

soppresso

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accreditamento riconosciuto in conformità

Emendamento

2. L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo *nazionale* di accreditamento riconosciuto in conformità

del regolamento (CE) n. 765/2008, che sia **membro** di **European Accreditation**, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia **membro** del Forum internazionale per l'accREDITamento.

del regolamento (CE) n. 765/2008, che sia **firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale applicabile dell'European Accreditation per le attività di certificazione interessate**, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia **firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale applicabile** del Forum internazionale per l'accREDITamento **per le attività di certificazione interessate**.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità incaricata dell'applicazione della legge esegue controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente **di quest'ultimo**.

Emendamento

2. L'autorità incaricata dell'applicazione della legge esegue **periodicamente** controlli sui prodotti designati da indicazioni geografiche, **anche sulla base di un'analisi dei rischi e delle notifiche**, per garantire **la tracciabilità e** la conformità al disciplinare o al documento unico o, **per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di paesi terzi**, a un equivalente **del documento unico**.

Emendamento 213

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi, **compresi i nomi di dominio**, che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, **fisicamente oppure online**, e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento 214

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli Stati membri non adottano norme nazionali, nemmeno di natura tecnica, sull'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio, e che non sono conformi agli articoli 27 e 28 del presente regolamento e agli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e non rispettano il principio di armonizzazione del sistema della legislazione alimentare dell'Unione.*

Emendamento 215

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità designata in conformità del paragrafo 1 coordina l'applicazione delle indicazioni geografiche tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, compresi la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla normativa sui prodotti alimentari e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio.

4. L'autorità designata in conformità del paragrafo 1 **coopera con le associazioni di produttori interessate e** coordina l'applicazione delle indicazioni geografiche tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, compresi la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla normativa sui prodotti alimentari e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio.

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La vendita di beni cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione, e che

1. La vendita di beni cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione, e che

violi *l'articolo 27*, è considerata contenuto illegale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*legge sui servizi digitali*) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L ..., XXX del gg/mm/aaaa, pag. X).

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/xxx, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che violi *l'articolo 27* del presente regolamento.

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione *può adottare* atti di esecuzione che definiscano dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

violi *gli articoli 27 e 28 del presente regolamento*, è considerata contenuto illegale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del *19 ottobre 2022*, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (*regolamento sui servizi digitali*) (GU L 277 del *27.10.2022*, pag. 1).

Emendamento

3. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2065, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che violi *gli articoli 27 e 28* del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione *adotta* atti di esecuzione che definiscano dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Emendamento 219

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel caso di una possibile violazione della protezione concessa a un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da autorità incaricate dell'applicazione della legge, pubblici ministeri e autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, di informazioni relative a tale possibile violazione.

Emendamento

4. Nel caso di una possibile violazione della protezione concessa a un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da autorità incaricate dell'applicazione della legge, **autorità di vigilanza del mercato, pubblici ministeri, autorità pubbliche competenti per i nomi di dominio** e autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, di informazioni relative a tale possibile violazione.

Emendamento 220

Proposta di regolamento Articolo 45 – titolo

Testo della Commissione

Certificati di **autorizzazione a produrre**

Emendamento

Certificati di **rispetto del disciplinare**

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un produttore il cui prodotto, in seguito alla verifica della conformità di cui all'articolo 39, risulti conforme al disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto a un certificato ufficiale, o altra prova di **certificazione**, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, nel rispetto delle fasi di produzione svolte da detto produttore.

Emendamento

1. Un produttore il cui prodotto, in seguito alla verifica della conformità di cui all'articolo 39, risulti conforme al disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto a un certificato ufficiale, o altra prova di **conformità, anche con mezzi digitali**, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, **come ad esempio l'inclusione nell'elenco dei produttori di**

cui all'articolo 39, paragrafo 1, nel rispetto delle fasi di produzione svolte da detto produttore.

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Su richiesta la prova della **certificazione** di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell'Unione impegnate nella verifica dell'utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno. Il produttore può mettere la prova della **certificazione** a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova nell'ambito delle attività commerciali.

Emendamento

2. Su richiesta la prova della **conformità** di cui al paragrafo 1 è messa a disposizione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell'Unione impegnate nella verifica dell'utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno. Il produttore può mettere la prova della **conformità** a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova nell'ambito delle attività commerciali.

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 46

Testo della Commissione

Articolo 46

Esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO l'esame di indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri **possono comprendere**:

Emendamento

1. Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni **di assistenza** nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri **comprendono, almeno**:

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***l'entità dell'integrazione dei fattori agricoli nel processo di esame;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la qualità ***delle valutazioni;***

Emendamento

b) la qualità ***dell'assistenza tecnica;***

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***la coerenza delle valutazioni delle***

Emendamento

soppresso

indicazioni geografiche provenienti da fonti diverse;

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) l'accesso alle informazioni nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro **cinque** anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro **due** anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. I prodotti agricoli **seguenti** non possono essere oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta:

3. **Fatte salve le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2**, i prodotti agricoli **che sono contrari all'ordine pubblico e che non possono essere immessi sul mercato interno** non possono essere oggetto di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) prodotti che per loro natura non possono essere commercializzati nell'ambito del mercato interno e che possono essere consumati soltanto nel luogo di produzione o nelle sue vicinanze, ad esempio in ristoranti;

Emendamento

soppresso

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) prodotti che, fatte salve le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume e non possono essere immessi sul mercato interno.

Emendamento

soppresso

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le "altre caratteristiche" possono comprendere pratiche di produzione tradizionali, proprietà tradizionali del prodotto e pratiche agricole che tutelano valori ambientali tra cui la biodiversità, gli habitat, il paesaggio e le zone ambientali riconosciute a livello nazionale.

Emendamento

5. Ai fini del paragrafo **1, lettera b), e del paragrafo 2**, lettera b), **le "caratteristiche"** e le "altre caratteristiche" possono comprendere pratiche di produzione tradizionali, proprietà tradizionali del prodotto e pratiche agricole che tutelano valori ambientali tra cui la biodiversità, gli habitat, il paesaggio e le zone ambientali riconosciute a livello nazionale.

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 riguardo a restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 riguardo a restrizioni e deroghe *relativamente alla* macellazione di animali vivi o *alla* provenienza delle materie prime. Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o *fattori* naturali riconosciuti.

Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 84 riguardo a restrizioni e deroghe, *al fine di integrare il presente regolamento con disposizioni riguardanti la* macellazione di animali vivi o *la* provenienza delle materie prime. Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o *vincoli* naturali riconosciuti *di cui risente la produzione agricola in talune zone.*

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella misura in cui non sia *tecnicamente* possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non

Emendamento

2. Nella misura in cui non sia possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non

provengono dalla zona geografica delimitata non possono superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

provengono dalla zona geografica delimitata non possono superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe alle percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 a causa di circostanze eccezionali, comprese condizioni geopolitiche, economiche, geografiche e climatiche sfavorevoli, per un periodo di tempo limitato finché non sia possibile ripristinare la possibilità di approvvigionamento dalla zona geografica definita.

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Qualora uno Stato membro conceda tale deroga conformemente al paragrafo 2 bis, esso provvede affinché un fascicolo che illustri le ragioni di tale deroga sia ufficialmente inviato alla Commissione e reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell'Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tutte le **restrizioni** all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica sono giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento

3. Tutte le **disposizioni specifiche aggiuntive relative** all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica sono giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 240

**Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni concernenti deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Emendamento 241

**Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera e**

Testo della Commissione

Emendamento

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi **tradizionali** e delle pratiche specifiche utilizzati; nonché informazioni relative al confezionamento, quando l'associazione richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi **locali, leali e costanti** e delle pratiche specifiche utilizzati; nonché informazioni relative al confezionamento, quando l'associazione richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il disciplinare può includere anche impegni di sostenibilità.

Emendamento

2. Il disciplinare può includere anche impegni di sostenibilità ***legati alla dimensione ambientale, economica e sociale della sostenibilità, nonché impegni legati alla salute e al benessere degli animali.***

Emendamento 243

Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, concernenti le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, ***che integrano il presente regolamento con disposizioni*** concernenti le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) gli elementi principali del disciplinare, ossia: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e ***all'etichettatura***, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

Emendamento

a) gli elementi principali del disciplinare, ossia: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento, ***all'etichettatura e alla presentazione commerciale, in particolare sui siti di vendita online, unitamente a una***

descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

Emendamento 245

Proposta di regolamento Titolo III

Testo della Commissione

Regimi di qualità

Emendamento

Altri regimi di qualità

Emendamento 246

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del presente capo, per prodotti agricoli si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli altri prodotti agricoli **e alimentari** elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Emendamento

Ai fini del presente capo, per prodotti agricoli si intendono i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli altri prodotti agricoli **non elencati in tale allegato, ma trasformati utilizzando prodotti in esso elencati, enunciati** nell'allegato II del presente regolamento.

Emendamento 247

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La protezione del nome registrato si estende anche alle traduzioni di tale nome nelle lingue straniere, qualora l'associazione di produttori lo specifichi nel disciplinare. Su richiesta dei produttori che desiderano utilizzare una traduzione, la traduzione è definita dallo Stato membro in cui tali produttori sono stabiliti ed è notificata allo Stato membro che ha chiesto la registrazione e alla Commissione. La Commissione pubblica

la traduzione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione.

Emendamento 248

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con **ulteriori** dettagli **dei** criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con dettagli **che chiariscono i** criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Emendamento 249

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;

Emendamento

a) il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti **o l'indicazione che tale nome dovrebbe essere protetto anche nella sua traduzione in una lingua straniera;**

Emendamento 250

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da associazioni di produttori dei prodotti il cui nome deve essere protetto. Varie associazioni di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Emendamento

1. Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da associazioni di produttori dei prodotti il cui nome deve essere protetto. Varie associazioni di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. **Altre parti interessate, inclusi gli**

enti pubblici regionali o locali, possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

Emendamento 251

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di sei mesi. Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.*

Emendamento

2. *Fatto salvo il paragrafo 3, il periodo di esame non supera i cinque mesi dalla presentazione della domanda di registrazione.*

Tale periodo di esame non include il periodo che inizia il giorno in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di informazioni supplementari e che si conclude il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione in relazione a tali osservazioni o a tale richiesta.

In casi debitamente giustificati, il periodo di esame può essere prorogato al massimo di tre mesi. Qualora il periodo di esame sia prorogato, o sia probabilmente destinato a essere prorogato, la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo e della data in cui prevede che il periodo di esame avrà termine.

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione può domandare al richiedente informazioni supplementari.

Emendamento

3. *Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di registrazione, la Commissione può domandare all'autorità competente o al richiedente informazioni supplementari.*

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono incidere sulla registrazione di una specialità tradizionale garantita. In tal caso gli Stati membri possono **chiedere** alla Commissione **di** sospendere la procedura d'esame per un periodo di 12 mesi rinnovabile.

Emendamento

1. Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono incidere sulla registrazione di una specialità tradizionale garantita. In tal caso gli Stati membri possono **presentare** alla Commissione **una richiesta motivata per** sospendere la procedura d'esame per un periodo di 12 mesi rinnovabile.

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro informa la Commissione senza ritardo qualora la domanda alla Commissione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva. In tal caso la Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 2, **e di informare il richiedente dei motivi del ritardo.**

Emendamento

2. Lo Stato membro informa la Commissione senza ritardo qualora la domanda alla Commissione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva. In tal caso la Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'opposizione afferma che la domanda potrebbe non essere conforme

Emendamento

3. L'opposizione afferma che la domanda potrebbe non essere conforme

alle condizioni stabilite nel presente capo e fornisce *le relative motivazioni*.
Un'opposizione che non contenga tale affermazione è nulla.

alle condizioni stabilite nel presente capo e fornisce *motivazioni pertinenti e adeguate*.
Un'opposizione che non contenga tale affermazione è nulla.

Emendamento 256

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente capo; oppure

Emendamento

a) fornisce ragioni debitamente motivate *e pertinenti* a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente capo; oppure

Emendamento 257

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora non sia più *garantito il rispetto del disciplinare*;

Emendamento

a) qualora *il disciplinare* non sia più *rispettato*;

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che stabiliscono norme supplementari *più* dettagliate per la protezione delle specialità tradizionali garantite.

Emendamento

(4) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che stabiliscono norme supplementari dettagliate per la protezione delle specialità tradizionali garantite.

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri redigono un elenco di produttori delle specialità tradizionali garantite che sono iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. Gli Stati membri possono pubblicare l'elenco, ad esempio su Internet;

Emendamento 260

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I produttori di specialità tradizionali garantite iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono tenuti a registrarsi presso le autorità competenti o gli organismi di certificazione dei prodotti a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, affinché i prodotti siano verificati prima della loro prima immissione in commercio.

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme relative ad appropriate procedure di certificazione e accreditamento da applicarsi agli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 2 e 5.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme relative ad appropriate procedure di certificazione e accreditamento da applicarsi agli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 2, 5 e 6.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **può istituire** un sistema digitale per l'inclusione delle indicazioni e dei regimi di cui al paragrafo 1 allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti e dei regimi in tutta l'Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Emendamento

2. **Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],** La Commissione **istituisce e fornisce sostegno a** un sistema digitale per l'inclusione delle indicazioni e dei regimi di cui al paragrafo 1 allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti e dei regimi in tutta l'Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 80, paragrafo 2.

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

Emendamento

ii) originario di un luogo, di una regione o, **in casi eccezionali**, di un paese determinati;

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. all'articolo 93 è aggiunto il paragrafo seguente:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le "altre caratteristiche" possono comprendere pratiche di produzione tradizionali, proprietà tradizionali del

prodotto e pratiche agricole che tutelano valori ambientali tra cui la biodiversità, gli habitat, il paesaggio e le zone ambientali riconosciute a livello nazionale.";

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il disciplinare può contenere impegni di sostenibilità *a norma* dell'articolo *12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle IG]**.

Emendamento

2. Il disciplinare può contenere impegni di sostenibilità *ai sensi* dell'articolo *94 bis*.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 94 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 94 bis

Impegni di sostenibilità

1. *Ai fini del presente articolo, per "impresa sostenibile" si intende un'impresa che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, tra cui:*

a) *la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, comprese l'efficienza energetica e la riduzione del consumo idrico;*

b) *la conservazione e l'uso sostenibile del suolo, dei paesaggi e delle risorse naturali;*

- c) il miglioramento della fertilità del suolo;*
- d) la conservazione della biodiversità e delle varietà vegetali;*
- e) la transizione verso un'economia circolare;*
- f) la riduzione dell'uso di pesticidi;*
- g) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;*
- h) garantire un reddito sufficiente e migliorare la resilienza dei produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta;*
- i) migliorare la qualità e il valore economico dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e ridistribuire il valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento;*
- j) contribuire alla diversificazione delle attività di promozione dell'economia rurale;*
- k) promuovere la produzione agricola locale e preservare il tessuto rurale e lo sviluppo locale, compresa l'occupazione nel settore agricolo;*
- l) attrarre e sostenere i giovani produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, e facilitare la trasmissione intergenerazionale del know-how e della cultura;*
- m) migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione;*
- n) contribuire alla valorizzazione dell'identità delle zone rurali e del patrimonio culturale e gastronomico per promuovere l'educazione su temi riguardanti il sistema di qualità, la*

sicurezza alimentare e regimi alimentari equilibrati e diversificati;

o) migliorare il coordinamento tra i produttori migliorando l'efficienza degli strumenti di governance.

2. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche in termini di impegni sociali, ambientali o economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche protette, possono integrare e contribuire alle strategie agroecologiche più ampie dei produttori per combattere i cambiamenti climatici e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

3. Gli impegni di sostenibilità concordati conformemente al paragrafo 2 figurano nel disciplinare o sono elaborati separatamente da quest'ultimo.

4. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e concorrenza.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Considerando 94 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 94 ter

Relazione sulla sostenibilità

1. Le associazioni di produttori possono redigere una relazione sulla sostenibilità basata sulle attività di audit interno recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell'impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni sociali, ambientali o economici, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.

La relazione sulla sostenibilità può essere aggiornata per tenere conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto ai risultati delle precedenti attività di audit interno.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono un formato armonizzato e la presentazione online della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, contribuendo all'obiettivo di condividere e replicare le pratiche sostenibili, anche attraverso servizi di consulenza e lo sviluppo di una rete per lo scambio di tali pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.";

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 95

Testo della Commissione

3) gli articoli da 95 a 99, **gli articoli da 101 a 106 e l'articolo 107** sono abrogati.

Emendamento

3) gli articoli da 95 a 99 sono abrogati;

Emendamento 272

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 100

Testo in vigore

"Articolo 100

Omonimi

1. ***La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.***

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.

Emendamento

3 bis. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Articolo 100

Omonimi

1. ***Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta che è stata richiesta dopo che una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell'Unione è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali delle due indicazioni omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all'origine geografica dei prodotti.***

Un nome omonimo ***o parzialmente omonimo*** che ***evochi un altro prodotto*** o induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

1 bis. Ai fini del presente articolo il termine denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta omonima richiesta o protetta nell'Unione si riferisce:

a) alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione;

b) alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione;

c) alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio; e

d) alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette, nomi d'origine e termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l'Unione e uno o più paesi terzi.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

2. Il paragrafo 1 ***del presente articolo*** si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

2 bis. La Commissione cancella le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette registrate in violazione del paragrafo 1.

3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

3. Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

3 bis. Per tenere conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁹ *Regolamento (UE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).*

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 102

Testo in vigore

"Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1. ***Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la*** registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, ***paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la*** domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione ***relativa alla*** denominazione ***d'origine o all'indicazione*** geografica.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

all'articolo 227 del presente regolamento intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.”;

Emendamento

3 ter) gli articoli 102 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1. ***La domanda di*** registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103 è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione ***della*** denominazione ***di origine protetta o dell'indicazione*** geografica ***protetta.***

2. Fatto salvo *l'articolo 101*, paragrafo 2, del presente *regolamento*, un marchio il cui uso violi l'articolo 103 *del presente regolamento*, *che sia stato* depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di *protezione* della denominazione *d'origine* o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione *d'origine* o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva **2008/95/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ o del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio¹¹.

In tali casi l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

1 bis. È respinta qualsiasi registrazione a nome di una persona diversa dall'associazione di produttori di un marchio che incorpora, imita o evoca il nome protetto da un'indicazione geografica.

1 ter. I marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1 sono invalidati dall'EUIPO e, se del caso, dalle autorità nazionali competenti.

2. Fatto salvo *il* paragrafo 3 del presente *articolo*, un marchio il cui uso violi l'articolo 103, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede nel territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di *registrazione* della denominazione *di origine protetta* o dell'indicazione geografica *protetta*, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la registrazione di una denominazione *di origine protetta* o di un'indicazione geografica *protetta*, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/1001. *In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e del marchio in questione è consentito.*

2 bis. Per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette registrate nell'Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione dell'Unione, si ritiene che la data del primo giorno di protezione coincida con la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta ai fini dei paragrafi 1

e 4.

2 ter. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, possono essere utilizzati sulle etichette insieme alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta."

¹⁰ **Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).**

¹¹ **Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).**

Emendamento 274

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Article103

Testo in vigore

"Articolo 103

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con

Emendamento

"Articolo 103

Protezione

2. Le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette

il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, *ivi compreso l'impiego per* prodotti utilizzati come ingredienti:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svingorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera *del prodotto o servizio* è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o *sui documenti* relativi al prodotto *vitivinicolo* in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

dell'Unione sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione *di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svingorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano* utilizzati come ingredienti;

b) qualsiasi usurpazione, *contraffazione*, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera *dei prodotti o servizi* è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, *sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web o nei nomi di dominio* relativi al prodotto in esame, nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2 bis. Il paragrafo 1 si applica anche a un nome di dominio che contenga una denominazione di origine protetta o

un'indicazione geografica protetta registrata o coincida con essa.

3. *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.*

4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica *nel territorio doganale dell'Unione; e*

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta."

4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica *in tale territorio;*

a bis) ai prodotti fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione e alla commercializzazione in paesi terzi; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

4 bis. Se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta contiene uno o più termini non generici, l'uso di uno, di alcuni o di tutti questi termini nello stesso ordine o in un ordine diverso da quello registrato costituisce uno dei tipi di comportamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4 ter. L'associazione di produttori riconosciuta o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare

ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violano il paragrafo 1.

4 quater. Le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione.

4 quinquies. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce, in generale, un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

4 sexies Ciascuno Stato membro adotta le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità forniscono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.";

Emendamento 275

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articoli da 104 a 107

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. gli articoli da 104 a 106 e l'articolo 107 sono abrogati;

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 113 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. *all'articolo 113 è inserito il paragrafo seguente:*

"-1. *Una menzione tradizionale è compresa nel disciplinare del prodotto commercializzato come denominazione di origine o indicazione geografica.";*

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. *è inserito il seguente articolo:*

"Articolo 113 bis

Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. *La registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 del regolamento ... /... (il nuovo regolamento sulle IG) è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.*

2. *Le menzioni tradizionali registrate in violazione del paragrafo 1 sono annullate dalla Commissione e, se del caso, dalle autorità nazionali competenti.";*

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

3 septies. all'articolo 120, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

g bis) le abbreviazioni "DOP" o "IGP", corrispondenti alle indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta".

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Articolo 83 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2019/787

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Per le bevande spiritose commercializzate con un nome composto di cui all'articolo 11, con un'etichetta di cui all'articolo 12, come miscela di cui al paragrafo 3 del presente articolo o come combinazione di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, l'indicazione della quantità di ingredienti menzionati in termini composti, come allusione o allusioni, in miscele o in combinazioni non è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011.";

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Articolo 83 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) Nell'allegato I è inserito il seguente punto:

"9 bis. Acquavite di patate

a) L'acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 94,8 % vol. di tuberi di patata, cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.

b) L'acquavite di patate ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g per ettolitro di alcole a 100% vol.

c) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di patate è di 38 % vol.

d) Non deve essere aggiunto alcole diluito o di altro tipo.

e) L'acquavite di patate non è aromatizzata.

f) L'acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

g) L'acquavite di patate può essere edulcorata per conferirle il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.";

Emendamento 281

Proposta di regolamento
Articolo 83 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2019/787
Annex I – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) Nell'allegato I è inserito il

seguinte punto:

"13 bis. Acquavite di pane

a) L'acquavite di pane è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86 % vol. di pane fresco, cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.

b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di pane è di 38 % vol.

c) Non deve essere aggiunto alcole diluito o di altro tipo.

d) L'acquavite di pane non è aromatizzata.

e) L'acquavite di pane può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f) L'acquavite di pane può essere edulcorata per conferirle il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.";

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo **12, paragrafo 4**, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo **15, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2,**

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo **49, paragrafo 4, all'articolo 50, paragrafo 3 bis**, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo

all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di *sette* anni a decorrere da *[data* di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di *sette* anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di *tre* anni a decorrere da *[la data* di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di *tre* anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.